

COMPARE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

R.G.362/2017
Ill.mo G.L. Dott.ssa Menegazzo
Udienza cautelare del 08/03/2017- ore 13:10

TRIBUNALE DI VENEZIA

- SEZ. LAVORO -

Nella causa in epigrafe, promossa dalla sig.ra PINELLI Giuseppina (rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Dimino) con ricorso ex art.700 c.p.c. *ante causam*

(ricorrente)

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F.: 80185250588),

L'Ufficio scolastico regionale per il Veneto - Ufficio I - Ambito Territoriale di

Venezia, nella persona dei rappresentanti *pro tempore* in carica

(resistenti)

Le amministrazioni resistenti Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR), USRV - UAT VE, rappresentate e difese ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. avv. Mari Alessandro (CF: MRALSN75E31H703H), giusta delega del Direttore Generale USRV, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in Venezia - Riva de Biasio, Santa Croce 1299, drve@postacert.istruzione.it; fax 041/2723120 (ai fini delle future comunicazioni di cancelleria), si costituisce nel procedimento in epigrafe per la presente fase cautelare, depositando e scambiando le seguenti

NOTE DIFENSIVE per l'udienza cautelare del 08/03/2017

Con atto notificato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (**v. allegato n.1**), la ricorrente in epigrafe proponeva ricorso ex art.700 cpc, al Tribunale di Venezia- Sezione Lavoro contro il MIUR- USRV- ATP-UST VE, per ivi sentire accolte le seguenti conclusioni: "*che, ai sensi degli artt. 669 sexies e 700 C.P.C., sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro del Tribunale adito, nell'accogliere il presente ricorso, anche con decreto inaudita altera*

parte, voglia: - Ritenere l'illegittimità e l'inefficacia delle norme e della procedura contenuta nel CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 del 08/04/2016 nonché delle norme di cui alla contestuale Ordinanza MIUR n. 241/2016. E per l'effetto: - Previa disapplicazione delle norme e della procedura contenuta nel CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 del 08/04/2016 nonché delle norme di cui alla contestuale Ordinanza MIUR n. 241/2016, annullare e/o dichiarare inefficace il provvedimento datoriale di trasferimento della lavoratrice presso VENETO AMBITO 0016 ed ordinare al MIUR di assegnare, anche in soprannumero, l'Ins. Pinelli Giuseppina presso SICILIA AMBITO 0003 della Provincia di Agrigento o emettere ogni altro provvedimento di Legge idoneo in via cautelare a tutelare i diritti della lavoratrice ricorrente. - Con vittoria di spese e compensi di Avvocato.”.

L'ill.mo Giudice del Lavoro adito fissava udienza cautelare del 08/03/17, ore 13:10, per la comparizione delle parti.

In relazione alla predetta istanza ex art.700 c.p.c., per quanto ex *adverso* dedotto e prodotto, se ne contesta la fondatezza sotto il profilo di entrambi i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, osservando e deducendo quanto segue

IN FATTO ED IN DIRITTO

L'insegnante Pinelli Giuseppina è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2015/16 in base alla Legge 107/2015 art. 1 comma 98, lettera c) da graduatorie ad esaurimento, con assegnazione provvisoria presso l'A.T. di Agrigento per l'a.s. 2015/16 (v. all. n.2 – stato matricolare). La stessa ha poi presentato domanda di mobilità nazionale (all. al ricorso) presso l'ufficio -ambito territoriale di Agrigento dove prestava servizio al momento dell'istanza, partecipando alla fase C della mobilità per l'a.s. 2016/17. I relativi movimenti sono stati poi effettuati non su base provinciale ma in ambito nazionale con procedura informatizzata di cui la parte ricorrente deduce errori nei confronti di altri partecipanti nell'ambito della propria fase nonché di altri nella fase D, con conseguente

illegittimità della propria assegnazione/trasferimento presso VENETO AMBITO 0016, e precisamente presso l'I.C. "Ippolito Nievo" di Cinto Caomaggiore (VE).

La ricorrente deduce: I) *"l'illegittimità delle norme e della procedura contenuta nel CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 del 08/04/2016 nonché delle norme di cui alla contestuale Ordinanza MIUR n. 241/2016, perché in violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.*

II) Illegittimità delle norme e della procedura contenuta nel CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 del 08/04/2016 nonché delle norme di cui alla contestuale Ordinanza MIUR n. 241/2016, perché in violazione degli art. 398, comma 2, e 399, comma 3, D.Lvo n. 297/1994. III)- Violazione della procedura di mobilità per assegnazione dell'ambito nella regione di provenienza prescelto dalla ricorrente a docenti partecipanti alla successiva e residuale fase D con punteggio inferiore.

In primo luogo, in relazione all'impianto normativo in materia di mobilità per l'anno 2016, contestato in via generale dalla ricorrente, occorre osservare che la supposta discriminazione di cui sarebbero stati fatti segno, nell'ambito del piano straordinario, i docenti assunti ai sensi dell'art. 399 ss. T.U. dalla disciplina in materia introdotta dalla l. 107/15, e dal successivo CCNI, non ricorre.

L'art. 1 comma 73 legge ult. cit. prevede: «*Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017*».

La disposizione coerentemente e ragionevolmente differenzia le posizioni dei diversi soggetti interessati, introducendo una disciplina transitoria a salvaguardare le posizioni pregresse. Infatti, da un lato, consente ai docenti assunti in epoca antecedente

all'entrata in vigore della normativa di riforma di partecipare alla mobilità prevista da quest'ultima (in deroga anche al vincolo triennale di cui all'art. 399 comma 3 T.U.), al fine di preservare i diritti quesiti maturati sotto la disciplina previgente (la possibilità di operare la mobilità su sede) alla luce della novità costituita dalla delimitazione della mobilità territoriale e professionale tra i neo-istituiti ambiti territoriali (cfr. art. 1 comma 73 cit., ultimo cpv, *«Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali»*); dall'altro, prevede la possibilità per i docenti assunti fino all'a.s. 2014/15 di richiedere la mobilità anche sui posti oggetto di assegnazione provvisoria in favore dei docenti immessi in ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 98 lettere b)-c) legge cit., coinvolgendo questi ultimi nella procedura di mobilità in argomento proprio allo scopo di rendere disponibili tali sedi, posti invero originariamente vacanti e disponibili coperti in via straordinaria per effetto del piano di assunzioni anzidetto, siccome residuati dalle assunzioni operate Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nelle precedenti fasi 0 ed A (fase B); oppure di nuova istituzione perché destinate al potenziamento dell'offerta formativa (fase C).

Conformemente, il CCNI, all'art. 6, prevede che: *“gli assunti entro il 2014/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito[.]”*.

Viceversa, i soggetti assunti all'esito del piano assunzionale (a.s. 2015/16) nel corso delle fasi 0 ed A, pur immessi in ruolo secondo le disposizioni di cui all'art. 399 ss. T.U., non risultano titolari di posizioni soggettive da salvaguardare nel passaggio dal precedente al nuovo regime, non potendo così vantare un interesse giuridicamente differenziato ai fini della tutela astrattamente invocata.

Conseguentemente, non vengono espressamente individuati dalla norma di legge quali destinatari parimenti del piano di mobilità straordinaria di cui all'art. 1 comma 108. E, tuttavia, l'affermazione secondo la quale essi verrebbero esclusi definitivamente dalla mobilità oggi in atto non corrisponde ugualmente al vero, nella misura in cui la disposizione pattizia già riportata (art. 6 CCNI cit.) dispone successivamente: *«FASE D 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti»*, provvedendo ad estendere l'ambito soggettivo di efficacia della normativa primaria, in mancanza di un divieto espresso della fonte sovraordinata, istituendo una disciplina integrativa ispirata ad un evidente *favor* nei confronti di tali docenti, senza contare la ulteriore possibilità di usufruire eventualmente delle assegnazioni provvisorie a cura degli Uffici Scolastici Regionali, ovvero sia poter prestare servizio per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari o assegnati da ambito territoriale, nella stessa o di altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità (cfr. art. 1 comma 108, ultimo cpv.).

In secondo luogo, gli assunti in fase B e C hanno partecipato al piano per la copertura di posti vacanti ulteriori, non rientranti nel contingente di spesa originariamente autorizzato (fase B) o addirittura posti aggiuntivi creati ex novo per potenziare l'organico (da farsi confluire nel neoistituito organico dell'autonomia), per i quali difatti hanno presentato apposita domanda, secondo disposizioni dettate direttamente dalla legge di riforma stessa in funzione di *lex specialis*. Tale scelta del legislatore trovava corrispondenza nell'esigenza di assorbire, nei limiti dei posti disponibili, il precariato consolidatosi nelle GAE in proporzioni relevantissime. Si è perciò prescisso dall'ambito territoriale di riferimento di inserimento dei singoli aspiranti, ai fini della possibile assunzione sull'intero territorio nazionale, onde coprire tutti i posti rimasti disponibili

all'esito della fase A (per le assunzioni in fase B) e di potenziamento sulla base delle richieste certificate dagli Uffici Scolastici Regionali (per le assunzioni in fase C).

La partecipazione (a domanda) alla procedura straordinaria di assunzioni su tutto il territorio nazionale è avvenuta - per entrambe le categorie indicate dall'art. 1, comma 96 - in espressa deroga al vincolo territoriale di assegnazione di cui all'art. 399 comma, 3 T.U. (art. 1 cit., commi 100-101). Contestualmente, allora, è stato statuito che gli stessi assunti su tutto il territorio nazionale nelle fasi descritte, laddove provenienti da GAE, dovessero partecipare obbligatoriamente alla mobilità straordinaria prevista dalla medesima legge per l'a.s. 2016/17.

L'obbligo di partecipazione espressamente individuato in capo ai soli soggetti assunti in fase B-C da GAE è motivato dalla necessità di prevenire una discriminazione in danno dei docenti già di ruolo, assunti fino all'a.s. 2014/15 sotto la normativa previgente alla l. 107/15, consentendo loro di accedere (con precedenza sulle altre categorie) alla mobilità su tutte le sedi, comprese quelle rese disponibili e/o neo-istituite dalla novella legislativa del 2015 per l'assunzione nell'ambito del piano straordinario, assegnate in via provvisoria ai neoassunti nelle fasi ricordate. A tale scopo si è reso necessario rendere nuovamente disponibili le sedi dianzi indicate, onde consentirne l'utilizzazione per i trasferimenti dei docenti assunti negli anni precedenti al piano straordinario.

E, tuttavia, la mancata previsione di tale mobilità obbligatoria, operata dall'art. 1 comma 108, altresì per i docenti destinatari di proposta di assunzione ai sensi del comma 96 lett. a) - assunti quali idonei delle Graduatorie di merito concorsuali ex D.D.G. n. 82/2012 - non integra la discriminazione denunciata in danno dei docenti nelle stesse condizioni, nei termini della paventata incostituzionalità della norma censurata. Al riguardo va considerata la priorità, a parità di punteggio, già accordata dalla legge stessa (art. 1, comma 100), per le assunzioni nelle fasi B e C, agli aspiranti provenienti da GM rispetto a quelli da GAE, ispirata dall'opportunità di accordare preferenza, per ovvie ragioni di rispetto di criteri meritocratici piuttosto che di anzianità

di servizio, ai docenti che avessero da ultimo fruttuosamente superato una selezione concorsuale.

Né corrisponde al vero l'affermazione per la quale la presente disciplina avrebbe escluso gli assunti da GM dalla mobilità prevista per legge, quando si guardi alla normativa pattizia di carattere integrativo, in mancanza di un divieto espresso della fonte sovraordinata (art. 1 comma 108).

Infatti l'O.M. 241/16, al comma 16 dell'art. 9, stabilisce che anche questi docenti siano sottoposti alla mobilità obbligatoria: *"Il personale del comma 96 dell'art. 1 della legge 107/15 lettera a) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell' art 1. Della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell' assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti della provincia di attuale nomina, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza"*. Solo dopo il movimento di tutti i docenti, compresi quelli assunti da GAE, è previsto che i medesimi docenti possano accedere alla mobilità volontaria, come stabilito dal CCNI recepito, nei suoi contenuti, dalla medesima Ordinanza. Infatti, il CCNI altresì dispone all'art. 6: *«FASE D 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti»*.

Se pertanto fosse stata volontà dell'Amministrazione o, a monte, del legislatore accordare un trattamento privilegiato per questa categoria di docenti non vi sarebbe stato poi motivo, in sede pattizia, di stabilire un'ulteriore possibilità di trasferimento per questi docenti dopo la fase di movimento provinciale prevista dal citato art. 9 comma 16 dell'O.M.

In realtà nell'ambito del primo trasferimento, obbligatorio, questi docenti andranno a conseguire una titolarità di ambito territoriale nella provincia di assunzione, dove saranno vincolati a rimanere per tre anni, che nella maggioranza dei casi non

corrisponde a quella per la quale hanno originariamente concorso. Per tale ragione il CCNI concede loro, dopo il movimento obbligatorio degli immessi in ruolo da GAE, che al contrario avviene su tutte le province italiane, un ulteriore movimento, per permettere loro, sulle disponibilità residuali, di tornare nella provincia di residenza o nella quale hanno superato il concorso. V'è poi da considerare, come sopra già osservato, un altro parametro relativo a quei posti accantonati per vincitori/idonei di concorso 2012.

Come rilevato dal Tribunale del lavoro di Latina (ord. del 11/10/16, già depositata in giudizi di identico oggetto- mobilità a.s. 2016/17), il punteggio va riferito alla fase in cui si svolge il movimento; in particolare la fase D riguarda i neo assunti sia nelle fasi 0 e A sia nelle fasi B e C da GM (graduatorie di merito): trasferimenti interprovinciali. In tal senso, a favore della legittimità dei criteri di assegnazione nelle fasi C e D (nonché in particolare della fase D rispetto alla fase C) e della preferenza accordata dalla normativa ai docenti provenienti da graduatoria di merito di concorso (GM 2012), si è espresso l'Ill.mo giudice adito, con decreto di rigetto n.7522 del 21/12/16 (in R.G. n.1929/16 - Ierardi/MIUR), che ha rilevato come *"la procedura di mobilità è stata più nel dettaglio disciplinata dall'art. 6 CCNL 8.4.2016 che ha previsto una sua articolazione in quattro fasi, in particolare prevedendo che per i neoassunti provenienti dal concorso del 2012 la mobilità obbligatoria fosse limitata al territorio interprovinciale (cd. fase B3 della mobilità), ed i relativi movimenti fossero anticipati rispetto a coloro che erano stati assunti nell'a.s. 2015/16 attingendo dalle GAE, per i quali la cd. fase C della mobilità era obbligatoria e si svolgeva su tutto il territorio nazionale;*

- la ricorrente lamenta come ingiustificata la priorità assegnata ai vincitori del concorso 2012 rispetto ai docenti inseriti in ruolo provenienti dalla GAE, tuttavia reputa il giudicante -quantomeno nell'ambito di valutazione sommaria quale quella tipica della presente fase processuale -, che la distinzione tra le due categorie sia conforme a legge, ed anzi coerente con le indicazioni ricavabili dalla normativa, che

ha indicato di assegnare una certa preferenza per gli assunti tramite concorso rispetto alle immissione effettuate dalle GAE (cfr. art. 1, co. 100, L. 107/15), in relazione alla valutazione di merito alla base del superamento del concorso pubblico, previsto quale modalità tipica di accesso al pubblico impiego dall'art. 97 Cost.;

- vanno disattese anche le doglianze svolte in ricorso a proposito dell'assegnazione di cattedre a favore di docenti partecipanti alla fase D (fase di mobilità facoltativa usufruibile dopo la fase C) laddove la ricorrente, partecipante alla fase C, non era stata soddisfatta nonostante avesse inserito i relativi ambiti alle vette delle proprie preferenze;

- invero, per un verso occorre considerare che non può a priori escludersi che, al momento di procedere all'assegnazione delle sedi nell'ambito della fase D della mobilità, si siano rese disponibili nuove cattedre che erano inutilizzabili per le fasi precedenti (si pensi, oltre all'ipotesi della cattedra che sia resa libera dopo l'espletamento della fase C, anche all'ipotesi della cattedra assegnata in fase B3 - mobilità interprovinciale - a docente interessato anche alla fase D della mobilità per accedere ad ambito esterno alla provincia; allo stesso modo, l'individuazione di cattedre per la conciliazione riferibili a detti ambiti nulla dimostra circa la sussistenza di disponibilità degli stessi al momento di cui si è svolta la fase C della mobilità; -inoltre, non vi è alcuna prova che, ove le cattedre in questione fossero state rese disponibili già per la fase C, la ricorrente avrebbe potuto esserne assegnataria in virtù del punteggio posseduto".

Pertanto, alla luce delle difese svolte e degli orientamenti giurisprudenziali suesposti, non sussiste alcuna illegittimità costituzionale delle norme e della procedura contenuta nel CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 del 08/04/2016 nonché delle norme di cui alla contestuale Ordinanza MIUR n. 241/2016, né vi è violazione della normativa in ordine al vincolo triennale, in quanto, come dedotto a pag.3, il personale docente assunto ai sensi

del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/17, e la prima sede di assegnazione dopo la stipula del contratto è palesemente quella provvisoria.

Quanto dedotto ed eccepito è sufficiente ad escludere la sussistenza del fumus boni iuris invocato ex adverso, e, quindi, la fondatezza del ricorso.

È comunque insussistente il secondo e ulteriore presupposto del periculum in mora, non sussistendo il danno grave e non altrimenti riparabile, nell'attesa del giudizio di merito, invocato da controparte e necessario ai fini della concessione della tutela cautelare ex art.700 c.p.c. La ricorrente, infatti, ha già preso servizio nell'ambito territoriale Venezia dal 01/09/2016 depositando il ricorso cautelare soltanto nel mese di febbraio 2017 e non v'è alcun indizio di prova rilevante che la permanenza a Venezia per il corrente anno scolastico, ormai iniziato ed inoltrato, pregiudichi irrimediabilmente il futuro trasferimento dell'interessata a partire dai successivi anni scolastici, con grave irreparabile pregiudizio per il nucleo familiare (v., su caso analogo, avente oggetto impugnazione procedura mobilità a.s. 2016/17 – il decreto rigetto 1067/16 del 19-9-16 del Trib. lav di Latina, nonché, sulla necessità di dimostrazione con allegazioni di un danno grave, imminente e irreparabile ai fini della configurazione del periculum in mora, il decreto di rigetto di codesto Trib. di Venezia n.1624/16 del 19-10-16 in causa RG n.1883/16).

Si rileva altresì, ai fini della mancanza di *periculum in mora*, l'intervenuta stipula del nuovo CCNI per l'anno scolastico 2017/2018, secondo cui "Esclusivamente per la mobilità di quest'anno, sarà previsto per tutti i docenti lo svincolo dall'obbligo di permanenza triennale nel proprio ambito o nella propria scuola. Il contratto terrà conto infatti della novità prevista nella Legge di Bilancio per il 2017: il passaggio di una parte dell'organico di fatto in organico di diritto comporterà una variazione dell'organico della scuola. Lo svincolo è una misura straordinaria. Resta fermo, infatti, l'obiettivo prioritario, chiaramente indicato dalla legge 107 (Buona Scuola), della continuità

didattica" (v. <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs310117quinquies> - http://www.istruzione.it/allegati/2017/ipotesi%20di%20contratto_01022017.zip).

Inoltre si ribadisce che alla ricorrente era noto che la sede di assegnazione nell'A.T. di Agrigento nel novembre 2015 era provvisoria (v. all. n.2 - stato matric. ricorrente) e che avrebbe dovuto partecipare *ex lege* alla procedura di mobilità obbligatoria nel 2016.

L'accoglimento del ricorso, anche in via cautelare, potrebbe invece comportare un pregiudizio allo svolgimento dell'anno scolastico 2016/17, già in fase inoltrata, e con alta probabilità, lo scavalco da parte dell'istante di altri aspiranti al trasferimento che hanno già ottenuto e preso servizio nelle suddette province indicate dalla ricorrente nella domanda di mobilità, ovvero l'assegnazione in soprannumero della ricorrente, non essendovi con ogni probabilità, posti disponibili in questo momento dell'anno scolastico. Infatti controparte chiede nel ricorso previo accertamento dell'illegittimità e inefficacia, *"previa disapplicazione delle norme e della procedura contenuta nel CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 del 08/04/2016 nonché delle norme di cui alla contestuale Ordinanza MIUR n.241/2016, annullare e/o dichiarare inefficace il provvedimento datoriale di trasferimento della lavoratrice presso VENETO AMBITO 0016 ed ordinare al MIUR di assegnare, anche in soprannumero, l'Ins. Pinelli Giuseppina presso SICILIA AMBITO 0003 della Provincia di Agrigento o emettere ogni altro provvedimento di Legge idoneo in via cautelare a tutelare i diritti della lavoratrice ricorrente"*.

Sul piano degli effetti di una ipotetica disapplicazione dell'ordinanza ministeriale a comminarsi, in particolare ai fini del *periculum* eventualmente ricorrente, deve evidenziarsi che il numero dei potenziali controinteressati ad una sospensione delle operazioni di mobilità creerebbe un contenzioso esorbitante rispetto al numero dei ricorrenti, laddove si consideri che i trasferimenti sono stati già disposti e pubblicati e che i docenti (circa 120.000) hanno preso servizio fin dal 31 agosto 2016.

Pertanto rileva l'evidente sproporzione tra l'eventuale interesse soggettivo tutelato con la verosimile misura interdittale d'urgenza a richiedersi ed il pregiudizio prevalente viceversa a patirsi dai soggetti sopra considerati.

Per tutto quanto esposto si chiede altresì, fin d'ora, di disporre l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami stante l'elevato numero di controinteressati, anche tramite pubblicazione nel sito internet dedicato del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (come già disposto dal G.L. di Venezia- in molte altre cause ex art.700 c.p.c. - RG 1940/16- aventi oggetto identico -impugnazione mobilità scuola 2016).

Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, per tutto quanto sopra esposto, si chiede all'Ill.mo Giudice adito di emettere soltanto un provvedimento che disponga nei confronti del MIUR di assegnare la ricorrente in organico in sede disponibile in Sicilia ovvero in altra sede/regione elencata nelle preferenze espresse nell'istanza di Trasferimento /mobilità (depositata in allegato al ricorso).

Per tutti i motivi sopra spiegati, l'amministrazione resistente, come rappresentata e difesa, conclude perché l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così provvedere:

- Previa integrazione contraddittorio nelle modalità sopra indicate, rigettare il ricorso ex art.700 c.p.c. di parte istante, per difetto dei presupposti del *fumus boni iuris* e/o del *periculum in mora*, con ogni conseguenza sulle spese di giudizio, ex art.152 bis disp. att. c.p.c.

Si producono in allegato all'originale delle note difensive con delega D.G. i seguenti documenti:

- 1) I pag. ricorso notificato e autorizzazione Avv. Stato VE;
- 2) Stato matricolare anagrafe SIDI -MIUR;

Venezia, 01/03/2017

Il Dirigente

Domenico Martino

Il funzionario incaricato

Alessandro Mari